

# COMUNE DI CASTEL ROZZONE

Provincia di Bergamo

# **COMANDO POLIZIA LOCALE**

Reg. Ord. 08/2019 P.L.

Reg. Gen. 23/2019

#### ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che, a seguito delle segnalazioni pervenute dai privati cittadini relative alla manutenzione del verde dei giardini e delle recinzioni con siepi e piante prospicenti la pubblica via:

Richiamata l'Ordinanza n. 12 del 13 luglio 2012, sostituita dalla presente;

Visto l'art. 29 del D.L.vo 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada) il quale prevede:

"I confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettano comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile; **Considerato** che l'incuria delle siepi e degli alberi posti sul fronte di parcheggi pubblici o di

**Considerato** che l'incuria delle siepi e degli alberi posti sul fronte di parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico può costituire pericolo per l'incolumità delle persone che transitano con veicoli a motore, bicilette od ai pedoni;

Dato atto che il Nuovo Codice della Strada stabilisce in modo il concetto di "confine stradale";

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana del Comune di Castel Rozzone;

Visto il Regolamento Edilizio del Comune di Castel Rozzone all'art. 104 - RECINZIONI;

**Ravvisata** pertanto la necessità di avere tutte le strade comunali, vicinali di uso pubblico in condizioni di sicurezza;

**Visto** il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada);

Visti l'art 107 comma 3 lettera f del D.L.vo 18.8.00 n.267;

## **AVVISA**

TUTTI I SIGNORI PROPRIETARI DI TERRENI E/O AREE CONFINANTI CON PARCHEGGI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO, MARCIAPIEDI, PISTE CICLOPEDONALI, STRADE COMUNALI O VICINALI DI USO PUBBLICO DI:

#### PROVVEDERE AL TAGLIO DELLE SIEPI, ARBUSTI E RAMI DEGLI ALBERI CHE:

- Invadono parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico, con riferimento ai confini stradali così come definiti dal Nuovo Codice della Strada, o che si trovino ad una quota inferiore a metri 4,50 dal piano viabile;
- Occultano la segnaletica stradale;
- Creano problemi di visibilità alla circolazione stradale;
- Non consentono il passaggio pedonale e ciclabile.
- PROVVEDERE A RIMUOVERE NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE LE RAMAGLIE O GLI ALBERI:
- Che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, cadono su parcheggi pubblici, o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico.

- PROVVEDERE AL TAGLIO DELLE SIEPI SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 104 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI CASTEL ROZZONE IN MATERIA DI RECINZIONI:
- Le recinzioni non devono impedire o comunque disturbare la visibilità...; la parte piena non può essere superiore a metri 0,50 e l'altezza totale massima non più di metri 1,50.

Avverte inoltre che, chiunque violi le disposizioni dell'art. 29 del D.L.vo 30.04.1992, n. 285, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada, oltre che alle sanzioni stabilite dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Regolamento Edilizio in vigore nel territorio del Comune di Castel Rozzone.

Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n°1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

L'Ufficio di Polizia Locale, unitamente alle altre forze di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada), curerà l'osservanza delle suddette prescrizioni.

Castel Rozzone, 06 Settembre 2019

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Comm. Farina Giovanna

(LA PRESENTE VALIDA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE. L'ORIGINALE FIRMATO E' CUSTODITO AGLI ATTI DEL COMANDO)